

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo III - Condizioni di procedibilità

Art. 346 Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

1. Fermo quanto disposto dall'[articolo 343](#), in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'[articolo 392](#).